# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA -

# 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

# 4° RESOCONTO STENOGRAFICO

# SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 1983

# Presidenza del Presidente VASSALLI

#### INDICE

# wModifiche ed integrazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sulle Corti di assise» (260) (Discussione e approvazione con modificazioni) (1) PRESIDENTE Pag.2, 3, 4 e passim BATTELLO (PCI) 4 CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia 2, 8 GIANGREGORIO (MSI-DN) 6 PALUMBO (PLI) 4, 6 PINTO Michele (DC), relatore alla Commissione 2, 3, 4 e passim RICCI (PCI) 4, 6 RUSSO (Sin. Ind.) 6

<sup>(1)</sup> Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Modifiche e integrazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sulle Corti d'assise e sulle Corti d'assise di appello. Modifiche all'articolo 543, nn. 2) e 3) del Codice di procedura penale».

I lavori hanno inizio alle ore 12,40.

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche e integrazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sulle Corti di assise» (260) (Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche e integrazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sulle Corti di assise».

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato esaminato, in sede referente, dalla nostra Commissione che, il 30 novembre scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante.

Prego il relatore alla Commissione di riassumere i termini del dibattito.

PINTO Michele, relatore alla Commissione. Credo di potermi riferire, signor Presidente, alla relazione che già feci alla Commissione in sede referente, riassumendo in poche parole quale sia la volontà del Ministro di grazia e giustizia nel proporre modifiche ed integrazioni alla legge n. 287 e, quindi, anche all'articolo 543 del codice di procedura penale nei numeri 2 e 3. Si intende accelerare le procedure delegificando, e consentire così la istituzione di necessarie sezioni di Corte di assise e di Corte di assise di appello in ordine ad emergenze dovute all'accresciuto numero di processi ed alla maggiore difficoltà di svolgimento in materia dei medesimi.

Riferirò, poi, in ordine ai singoli articoli ed alle proposte che sono state formulate.

PRESIDENTE. Poichè, come risulta appunto da quanto lei ha detto, sono state formulate varie proposte, alcune delle quali già presentate in forma di emendamento, non ritiene utile la nomina di una Sottocommissione e quindi una breve sospensione della seduta?

PINTO Michele, *relatore alla Commissione*. Lo ritengo utile e necessario: credo che guadagneremo tempo, sostanzialmente.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sulla proposta in oggetto.

CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Mi dichiaro d'accordo con la proposta formulata.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, sospendiamo i lavori per costituire una Sottocommissione che riferisca entro la stessa mattinata odierna sul lavoro svolto. Così rimane stabilito.

Su designazione dei Gruppi, sono chiamati a far parte della Sottocommissione i senatori Vassalli, Pinto Michele, Battello, Coco, Di Lembo,

Giangregorio, Lapenta, Marinucci Mariani, Palumbo, Ricci, Russo e Salvato.

(I lavori vengono sospesi alle ore 12,45 e sono ripresi alle ore 13,30).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Invito il senatore Pinto Michele a prendere la parola per riferire sui risultati dei lavori della Sottocommissione.

PINTO Michele, relatore alla Commissione. La Sottocommissione, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla discussione generale e degli emendamenti presentati, ha potuto redigere il testo, in nuova formulazione, del disegno di legge, nel modo che poi dirò, e che già da ora esibisco e rassegno agli atti della Commissione.

In particolare, gli emendamenti che erano stati presentati concernevano in sostanza l'articolo 1. Vi era un emendamento del senatore Palumbo con cui si suggeriva di indicare il criterio di costituzione delle nuove sezioni di Corte d'assise e di Corte d'assise d'appello, con il semplice riferimento «alle modalità di cui all'articolo 7 dell'ordinamento giudiziario».

Vi era, invece, l'emendamento dei senatori Battello, Ricci e Russo con cui si intendeva sostituire l'espressione «sentito il Consiglio superiore della magistratura» con l'espressione «previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura».

La Sottocommissione ha sostanzialmente accolto l'indicazione contenuta nell'emendamento del senatore Palumbo, anche se ha ritenuto di non dover fare pedissequo e puntuale riferimento all'articolo 7 dell'ordinamento giudiziario, e ciò solo per evitare un richiamo ad un testo di legge diverso.

La Sottocommissione si è però chiaramente attestata sul concetto che la funzione del Consiglio superiore della magistratura sia quella di esprimere il proprio convincimento in pareri, per quanto riguarda la costituzione degli uffici, ed in deliberazioni nella procedura normale prevista dalla legge, per la assegnazione dei magistrati alle sezioni neo-costituite.

Per quanto riguarda l'altra questione sorta con l'emendamento dei senatori Battello, Ricci e Russo (sempre all'articolo 1), cioè quella relativa alla circostanza che possono essere costituite nel medesimo circolo o nel medesimo distretto più sezioni di Corte d'assise o di Corte d'assise d'appello, istituite ai sensi degli articoli 1 e 2, la Sottocommissione ha riconosciuto, direi all'unanimità, che la riserva di legge debba restare ferma per la istituzione di Corti d'assise e di Corti d'assise d'appello, e che quindi il provvedimento presidenziale, suggerito dalla proposta di legge del Governo, riguardi la sola istituzione delle sezioni.

Dai lavori della Sottocommissione è risultato anche che nell'articolo 1 debba essere prevista la procedura (identica a quella della istituzione) della soppressione delle sezioni. La Sottocommissione si è attestata sulla espressione «con identiche modalità si provvede alla soppressione delle sezioni non più necessarie».

Gli articoli 2 e 3 non presentavano emendamenti, mentre l'articolo 4 ne recava uno, dei senatori Ricci, Battello, Martorelli e Gozzini, modificativo del secondo comma dell'articolo 39-bis che il disegno di legge propone di introdurre nella legge n. 287 del 1951. «Il Presidente della Corte d'appello determina altresì i giudizi di competenza di ciascuna sezione», era la

formulazione del secondo comma dell'articolo 4 proposta dal Ministro. È stata invece proposta la seguente: «Il Presidente della Corte d'appello determina i procedimenti di competenza di ciascuna sezione».

All'articolo 5 il senatore Palumbo, nel rispetto della sostanza dei numeri 2 e 3 dell'articolo 543 del codice di procedura penale, ha suggerito una formulazione più snella, più intelligente, che recita così: «Se è annullata la sentenza di una Corte d'assise d'appello, o di una Corte d'appello, il giudizio è rinviato rispettivamente ad un'altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte più vicina». Questo per quanto riguarda il numero 2.

Per quanto riguarda il numero 3, invece, è stata proposta la seguente formulazione: «Se è annullata la sentenza di una Corte d'assise d'appello, di un tribunale o di un pretore, il giudizio è rinviato rispettivamente ad un'altra sezione della stessa Corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla Corte o al tribunale dello stesso distretto più vicini, ovvero infine alla più vicina pretura dello stesso circondario».

PRESIDENTE. Perchè l'espressione «infine»?

RICCI. Si può togliere, a mio parere.

PALUMBO. È una espressione discorsiva, ma effettivamente nella legge si può togliere.

PINTO Michele, *relatore alla Commissione*. Infine, all'articolo 6, al sesto rigo, l'espressione «e se del caso marittima», dovrebbe essere sostituita con l'espressione «o se del caso marittima».

Per il resto nessuna variazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

La Sottocommissione ha redatto un nuovo testo del disegno di legge sulla base degli emendamenti presentati.

Poichè non si fanno osservazioni, passiamo all'esame e alla votazione degli articoli nel testo proposto dalla Sottocommissione.

Ne do lettura:

# Art. 1.

Dopo l'articolo 2 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. – (Costituzione in sezioni delle Corti d'assise e delle Corti d'assise d'appello). – Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio superiore della magistratura, possono essere costituite nel medesimo circolo più sezioni delle Corti d'assise e nel medesimo distretto più sezioni delle Corti d'assise d'appello istituite ai sensi degli articoli 1 e 2.

Con identiche modalità si provvede alla soppressione delle sezioni non più necessarie».

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

BATTELLO. Signor Presidente, intervengo con una breve dichiarazione di voto per motivare la mia personale astensione, precisando che la mia riserva è di ordine esclusivamente tecnico in quanto convengo sull'opportunità di approvare il provvedimento in esame. Ho ascoltato con estrema attenzione tutte le argomentazioni e non credo di assumere una posizione ingiustificatamente pregiudiziale se sono ancora convinto delle mie opinioni.

Le norme dell'ordinamento giudiziario, approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedevano esplicitamente che l'istituzione di nuove sezioni in funzione di Corte d'assise dovesse essere stabilita con un regio decreto di iniziativa del Ministro di grazia e giustizia, il quale apponeva la controfirma in qualità di Guardasigilli. Con l'entrata in vigore della Costituzione sono sorti alcuni problemi: infatti l'articolo 25 prevede la riserva di legge per l'istituzione dei giudici, l'articolo 105 definisce le competenze del Consiglio superiore della magistratura in materia di assunzione, di assegnazione, di trasferimento dei giudici e via dicendo, mentre l'articolo 110 specifica le competenze del Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, ferme restando le competenze del Consiglio superiore della magistratura. È pertanto ovvia la ragione per cui il più delle volte il citato articolo 105 non assegna al Consiglio superiore il compito di istituire i giudici, data la riserva di legge di cui all'articolo 25. Ora, con il disegno di legge in esame si stabilisce che le sezioni di Corte d'assise possono essere istituite con un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia e sentito il Consiglio superiore della magistratura; in tal modo viene superata la questione della riserva di legge nel senso che questa riguarderebbe soltanto l'istituzione di una Corte d'assise e non quella delle Sezioni.

A questo punto però nasce il problema del coordinamento di queste norme con l'ordinamento giudiziario stabilito con il regio decreto n. 12 del 1941, prorogato con la legge n. 195 del 1958. Infatti, posto che il Consiglio superiore della magistratura non può istituire queste sezioni, quali competenze spettano a tale organo in questa materia? Ci muoviamo nell'ambito di un suo parere o in quello più penetrante di una sua previa deliberazione? Il problema non è puramente linguistico e si risolve, a mio parere, come ho già detto, con un coordinamento fra le norme del 1941, gli articoli della Costituzione e la successiva legge n. 195 del 1958.

Il rappresentante del Governo invitava a questo proposito ad una più attenta lettura dell'articolo 10 della legge n. 195, in cui si stabilisce che il Consiglio superiore della magistratura dà pareri al Ministro di grazia e giustizia «sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie». Questo articolo, se preso alla lettera, potrebbe addirittura introdurre dialetticamente nel nostro dibattito un altro problema, e cioè se il Consiglio superiore della magistratura abbia o meno espresso il parere sul disegno di legge in esame. Tale articolo però non riguarda l'eventuale decreto del Presidente della Repubblica istitutivo delle sezioni di Corte d'assise. Superata pertanto tale argomentazione, vorrei far presente che l'oggetto è estraneo alle competenze del Ministro di grazia e giustizia in materia di organizzazione e di funzionamento degli uffici.

Inoltre voglio sottolineare che gli studiosi sono concordi nel ritenere, parlando del più volte citato articolo 7 riguardante l'ordinamento giudiziario,

che vi debba essere una previa deliberazione, del Consiglio superiore della magistratura. Quindi, a mio parere, il problema non si può considerare risolto in base alle considerazioni, ancorchè tendenzialmente persuasive, dei colleghi intervenuti.

In conclusione, data la logica del sistema, a mio avviso sarebbe stato più opportuno inserire nell'articolo 1 l'espressione «previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura» al posto di «sentito il Consiglio superiore della magistratura».

RICCI. Signor Presidente, a nome del Gruppo comunista esprimo parere favorevole sul testo della Sottocommissione presentato dal relatore.

A proposito del problema sollevato dal collega Battello, riteniamo che l'istituzione di nuovi uffici giudiziari spetti al Ministro di grazia e giustizia, sotto il profilo dell'iniziativa; purtroppo nel passato questo compito, legato all'organizzazione ed al funzionamento della giustizia nel nostro paese, non è stato esercitato in modo soddisfacente, ma ci auguriamo che possa aprirsi una nuova stagione anche in seguito al provvedimento che stiamo esaminando. A nostro parere, quindi, la formulazione che prevede l'espressione di un parere da parte del Consiglio superiore della magistratura e l'iniziativa del Ministro di grazia e giustizia costituisce una soluzione senz'altro corretta e accettabile. Infatti l'assegnazione dei magistrati agli uffici che vengono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica è un problema collaterale e separato, anche se connesso a quello di cui stiamo parlando; in questa materia il Consiglio superiore della magistratura deve previamente approvare una deliberazione nelle forme previste dalle leggi vigenti. Pertanto, in relazione all'istituzione degli uffici, a nostro avviso è più giusto parlare di parere del Consiglio superiore, mentre per quanto riguarda l'assegnazione dei magistrati a tali uffici deve esserci una sua previa deliberazione.

Sulla base di queste semplici considerazioni, dichiaro il voto favorevole sul testo che è stato elaborato dalla Sottocomissione, alla cui formulazione peraltro abbiamo contribuito ampiamente anche noi.

RUSSO. L'utilità di questa legislazione deve essere vista in funzione della ripartizione dei compiti giudiziari della Corte d'assise all'interno del sistema creato con legge. La riserva di legge prevista dall'articolo 108 rimane rispettata, e rimane rispettata l'osservanza dell'articolo 25 della Costituzione relativo al giudice naturale, in funzione del quale è stato disposto l'articolo 108, laddove invece – come ha osservato il collega Ricci – l'articolo 105 della Costituzione prevede la delibera del Consiglio superiore della magistratura come organo di autogoverno, ed unico competente all'assegnazione dei magistrati presso l'ufficio creato. Nella specie, si tratta di sezioni di uffici giudiziari già esistenti e non di uffici nuovi.

Quindi esprimo il consenso del Gruppo della Sinistra indipendente su questo articolo.

GIANGREGORIO. Limiterò il mio intervento esprimendo semplicemente parere favorevole sull'articolo in esame.

PALUMBO. Anche io, a nome del Gruppo liberale, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1 nel testo proposto dalla Sottocommissione, di cui ho già dato lettura.

## È approvato.

#### Art. 2.

Dopo l'articolo 6 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (Variazioni al numero dei giudici popolari). - Con il decreto di cui all'articolo 2-bis sono apportate le necessarie variazioni al numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali prevedute nel successivo articolo 23».

# È approvato.

#### Art. 3.

Dopo l'articolo 28 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 28-bis. – (Formazione dei collegi delle sezioni). – Se la Corte d'assise o la Corte d'assise d'appello è divisa in sezioni, agli adempimenti previsti dagli articoli 25, 26, 27 e 28 procede per ciascuna sezione convocata il presidente della stessa.

Qualora uno stesso giudice popolare sia estratto per la composizione di più sezioni, prevale l'estrazione relativa alla composizione della sezione che ha il numero d'ordine più basso».

#### È approvato.

#### Art. 4.

Dopo l'articolo 39 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 39-bis. - (Disposizioni per il funzionamento delle sezioni). - Quando la Corte d'assise o la Corte d'assise d'appello è divisa in sezioni, il decreto di convocazione è emesso dal presidente della Corte d'appello separatamente per ciascuna sezione che è necessario convocare.

Il presidente della Corte d'appello determina altresì i giudizi di competenza di ciascuna sezione.

Il decreto di citazione per il dibattimento è emesso dal presidente della sezione competente per il giudizio».

All'articolo 4 propongo due emendamenti. Il primo emendamento, al secondo comma, è di carattere formale e tende a sostituire le parole «altresì i giudizi» con le parole «i procedimenti».

Il secondo emendamento tende a sostituire il terzo comma con il seguente: «Il decreto di citazione a giudizio è emesso dal presidente della sezione competente».

PINTO Michele, relatore alla Commissione. Sono favorevole agli emendamenti.

CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo al secondo comma dell'articolo 4.

# È approvato.

Metto ai voti l'emendamento all'ultimo comma dell'articolo 4.

# È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, che nel testo emendato risulta cosi formulato:

#### Art. 4.

Dopo l'articolo 39 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 39-bis. - (Disposizioni per il funzionamento delle sezioni). - Quando la Corte d'assise o la Corte d'assise d'appello è divisa in sezioni, il decreto di convocazione è emesso dal presidente della Corte d'appello separatamente per ciascuna sezione che è necessario convocare.

Il presidente della Corte d'appello determina i procedimenti di competenza di ciascuna sezione.

Il decreto di citazione a giudizio è emesso dal presidente della sezione competente».

# È approvato.

#### Art. 5.

I numeri 2) e 3) dell'articolo 543 del codice di procedura penale, sono sostituiti dai seguenti:

- «2) se è annullata la sentenza di una Corte d'assise d'appello o di una Corte d'appello, il giudizio è rinviato rispettivamente ad un'altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte più vicina;
- 3) se è annullata la sentenza di una Corte d'assise, di un tribunale o di un pretore, il giudizio è rinviato rispettivamente ad un'altra sezione della stessa Corte o dello stesso tribunale o in mancanza, alla Corte o al tribunale dello stesso distretto più vicini ovvero alla più vicina pretura dello stesso circondario, anche se la pretura in cui fu pronunciata la sentenza annullata è divisa in più sezioni o ha sedi distaccate;».

#### È approvato.

2ª COMMISSIONE

4º RESOCONTO STEN. (15 dicembre 1983)

#### Art. 6.

Dopo l'articolo 36 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, è inserito il seguente:

«Art. 36-bis. – Per determinare ai fini del giudizio di rinvio la Corte d'appello, la Corte d'assise d'appello, la Corte d'assise, il tribunale o la pretura più vicina, si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, o se del caso marittima, tra i capoluoghi del distretto o, rispettivamente, del circolo, del circondario o del mandamento».

# È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Avverto che, in relazione agli emendamenti introdotti nel testo, il titolo dovrebbe essere così modificato: «Modifiche e integrazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sulle Corti d'assise e sulle Corti d'assise di appello. Modifiche all'articolo 543, nn. 2) e 3) del codice di procedura penale».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

# È approvato.

I lavori terminano alle ore 13,55.

#### SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
Dott ETTORE LAURENZANO